SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 NOVEMBRE 1875

zione degli individui contemplati dall'articolo 219, il quale dice: « I condannati per furto dai tribunali militari a pene che non escludono dal militare servizio, passeranno, dopo averle scontate, in un corpo disciplinare. Il servizio è prestato in tal corpo secondo il disposto dell'articolo 152 della legge 1854 sull'ordinamento dell'esercito. »

Or bene, colla disposizione che si vuole introdurre in oggi, non solo si viene a mutare la disposizione organica stabilita col decreto del 1873, ma altresì quella sanzionata dall'articolo 219 del Codice militare.

Nè ciò basta, lo ripeto. Gli individui che in forza dell'articolo 219 erano destinati a compagnie speciali di disciplina, non andavano là per essere sottoposti ad una disciplina più severa, per essere assoggettati a turni di fatica, cd a tutt'altro che implicasse, per dire così, una punizione; andavano là semplicemente per completare il loro tempo di servizio affatto separati dagli altri individui dell'esercito, ritenendo, per dire così, che si fossero resi indegni di appartenervi; e se non si espellevano, si era per non accordare ad essi un trattamento migliore, che sarebbe stato di sprone a commettere reati, specialmente ove si consideri quali elementi giungevano colle antiche leggi sotto le bandiere.

Ora, colla disposizione che ci si presenta oggi che cosa si viene a fare? Si viola l'articolo 219 del Codice penale militare non solo, ma si tocca eziandio all'organizzazione dell'esercito.

Per queste considerazioni io sono in dovere di insistere nella mia proposta, pregando la Camera a voler stanziare nel bilancio la somma quale lo fu nell'anno decorso, e rimandare la discussione di questa riforma organica a miglior tempo.

MINISTRO PER LA GUERRA. L'onorevole relatore ha già dato alcuni schiarimenti circa la parte finanziaria conseguente da questa modificazione nella costituzione delle compagnie di disciplina; mi rimane a rispondere all'appunto assai grave mosso dall'onorevole Morana, vale a dire a provare che quanto fu fatto non è in opposizione coll'articolo 219 del Codice penale per l'esercito, nè colla legge sull'ordinamento dell'esercito, come ha affermato l'onorevole deputato.

Quanto alla questione del passaggio in un corpo disciplinare dei militari che per furto vennero dai tribunali ordinari o militari condannati a pene che non li escludono dal servizio militare, come prescrive il succitato articolo 219 del Codice penale per l'esercito, essa è puramente legale, e prima di risolverla nel modo che è stato adottato, ne ho interpellato il consulente naturale del Ministero della guerra che è l'avvocato generale militare. Questi

rispose che non si violava in alcun modo lo spirito del Codice, qualora gli uomini di cui si tratta fossero trasferiti, invece che alle compagnie di disciplina, in un corpo qualsiasi disciplinare, quale appunto è la classe di punizione instituita col regolamento di disciplina.

Ed infatti il legislatore non ha stabilito come debba essere formato questo corpo disciplinare, ma ha lasciato al potere esecutivo di costituirlo per decreto reale. In altri termini la legge non impone che questo corpo disciplinare consti piuttosto di compagnie di disciplina, sciolte o separate, o che sia parte di altri corpi, solo richiede che abbia una costituzione speciale disciplinare come era prima il corpo dei cacciatori franchi, al quale furono sostituite le compagnie di disciplina.

Questo per la parte legale della questione, cioè nei suoi effetti di fronte all'articolo 219 del Codice penale per l'esercito.

Quanto alla questione attinente alla legge organica dell'esercito, l'onorevole Morana afferma che non si tratta punto di cambiamenti speciali interni, ma di un vero mutamento ai quadri organici dell'esercito, il quale, giusta l'articolo 6 della legge 30 settembre 1873, non potrebbe venir fatto se non mediante legge speciale.

Ora, siffatto articolo 6 dice testualmente: « Non potrà venir fatto alcun mutamento ai quadri organici stabiliti nella presente legge se non mediante legge speciale, e dopo il 1º gennaio 1874 non potranno avere effetto modificazioni alle tabelle graduali e numeriche allora esistenti se prima non siano sancite dalla legge sul bilancio di prima previsione. »

Dunque la prima parte di questo articolo è chiara: non si possono cambiare i quadri organici stabiliti con quella legge se non con legge speciale. Cioè io non avrei potuto, mediante la legge sul bilancio, ordinare, per esempio, i reggimenti di fanteria in 16 compagnie, dacchè la legge organica dice che la fanteria di linea consta di 80 reggimenti, ciascuno dei quali formato di uno stato maggiore, di tre battaglioni a quattro compagnie e di un deposito. Io non potrei quindi variare il numero delle compagnie senza una legge speciale; ma niente si oppone invece a che io varii il numero degli ufficiali, come appunto fu fatto per gli ufficiali di cavalleria, i quali furono aumentati, come è apparso dalla discussione che abbiamo avuta poco fa, di uno per reggimento.

Quanto alle compagnie di disciplina, la legge è egualmente chiara, e dessa ne lascia indeterminato il numero, sicchè colla legge sul bilancio di prima